



COMUNE DI COLONNA
Provincia di ROMA

00030 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 05/08/2014

**OGGETTO: Approvazione del regolamento in materia di I.U.C. - componente
Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)**

L'anno **2014**, il giorno **cinque** del mese di **agosto** alle ore **10:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
CAPPELLINI AUGUSTO	PRESENTE	DE FILIPPIS ROBERTO	PRESENTE
GALATI GIUSEPPE	PRESENTE	PASQUALI LUISELLA	PRESENTE
BIOCCO ALESSIA	PRESENTE	POCHESCI FABIO	PRESENTE
CASALI DANIELE	PRESENTE	VESCOVI FRANCESCO	PRESENTE
CAPPELLINI AGOSTINO	PRESENTE	PERFILI SARA	PRESENTE
GIULIANI GABRIELLA	PRESENTE	ROSINI ROBERTO	PRESENTE
NARDELLA ADELE	PRESENTE		

Totale Presenti 13 Totale Assenti 0

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **AUGUSTO CAPPELLINI** nella sua qualità di Presidente
- Assiste **DR.SSA DANIELA GLONFONI** la quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori: **Agostino Cappellini - Gabriella Giuliani e Sara Perfili**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

I responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

I responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

*Il Sindaco **Augusto Cappellini** introduce la trattazione del punto all'ordine del giorno.*

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è stato oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube a seguito della pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari

Questa registrazione, è da intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella sua trascrizione integrale, essendo di seguito riportata esclusivamente un'indicazione sintetica dei singoli interventi, così come percepiti dal segretario verbalizzante.

*L'illustrazione dell'argomento viene affidata al consigliere comunale **Roberto De Filippis** per l'illustrazione della proposta deliberativa. Il quale descrive nel dettaglio la vera novità dell'esercizio finanziario 2014 rappresentata dalla componente IUC denominata TASI disciplinata come da regolamento proposto, che è finalizzata a finanziare i costi dei servizi c.d. indivisibili. Specifica che la Tasi si riferisce alle prime abitazioni come meglio specificato nel regolamento cui rinvia valutato appositamente dalla commissione Statuto e regolamenti ed approvato all'unanimità dei componenti di maggioranza e minoranza.*

Dopo di chè

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 68/2014 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) predisposto dal competente ufficio comunale e approvato dalla Commissione permanente Statuto e Regolamenti nella seduta del 11/07/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- a) il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- b) il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- c) il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- a) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- b) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale - del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITO l'intervento del consigliere comunale **Roberto Rosini**, per ribadire quanto già affermato in seno alla discussione sulla proposta deliberativa di approvazione dei regolamenti e cioè che se al momento della presentazione dei regolamenti avesse avuto idea della consistenza del bilancio si sarebbe pronunciato diversamente da come avvenuto. Quindi rivendica il diritto a pronunciarsi in questa sede diversamente da quanto avvenuto in commissione.

VISTO l'invito del Sindaco Augusto Cappellini a votare la proposta deliberativa, non essendoci ulteriori interventi e/o dichiarazioni di voto;

Con votazione espressa come segue:

presenti:	13	assenti	0
votanti:	13	astenuti:	0
favorevoli:	09	contrari:	04 (Pochesci, Vescovi, Perfilì, Rosini)

DELIBERA


- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 46 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento in argomento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 3) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) **DI PUBBLICARE** il presente regolamento:
 - sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Regolamenti e Statuto";
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- 5) **DI GARANTIRE** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge dal seguente esito:

presenti:	13	assenti:	0
votanti:	13	astenuti:	0
favorevoli:	09	contrari:	04 (Pochesci, Vescovi, Perfilì, Rosini)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI COLONNA

PROVINCIA DI ROMA

00030 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

COMMISSIONE CONSILIARE STATUTO E REGOLAMENTI

Seduta del 11 luglio 2014

Il giorno undici del mese di luglio dell'anno duemilaquattordici, alle ore 09:30, in una stanza del Comune in intestazione si è riunita la Commissione Statuto e Regolamenti nelle persone dei signori:

Augusto Cappellini - Sindaco
Giuseppe Galati - Consigliere
Agostino Cappellini - Consigliere
Fabio Pochesci - Consigliere - in sostituzione del Consigliere Sara Perfili
Roberto Rosini - Consigliere

Partecipano ai lavori il Dr. Andrea Storani - Responsabile del Servizio economico-finanziario e il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Glonfoni.

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO l'avviso di convocazione della Commissione Consiliare permanente "Statuto e Regolamenti" per discutere e trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dei Regolamenti in materia di IUC;

VISTI:

- La bozza di modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- La bozza di Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- La bozza di Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO che i predetti documenti sono stati inviati dal Dr. Andrea Storani all'indirizzo di posta elettronica certificata in uso ai consiglieri comunali in data 09/07/2014;

PROCEDE

All'esame e alla discussione delle bozze dei citati regolamenti.

- Si procede con la lettura ed analisi della bozza di Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). Il Consigliere Pochesci chiede chiarimenti in merito all'applicazione della tassa sui rifiuti agli immobili non utilizzabili. Il Consigliere Rosini chiede chiarimenti in merito all'applicazione della tassa alle attività industriali che producono rifiuti speciali. Il Dr. Storani fornisce le risposte ai quesiti formulati illustrando la differenza tra "immobili non utilizzati" per cui la tassa rifiuti è dovuta e "immobili di fatto non utilizzabili" che sono esclusi dalla tassazione. Il Dr. Storani illustra, a seguire, le riduzioni previste dal regolamento per quelle attività che producono rifiuti speciali.

- Si procede con la lettura ed analisi della bozza di Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI). Il Consigliere Rosini chiede di conoscere le aliquote fissate per la TASI. Il Dr. Storani risponde che il regolamento TASI prevede che le aliquote vengano stabilite con apposita deliberazione consiliare. Essendo, comunque, già fissata al massimo

l'aliquota IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale, la TASI, come dispone la normativa in materia, non può essere applicata a questa tipologia di immobili.

- In conclusione si passa all'analisi della bozza di modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e, nello specifico, delle due ipotesi - previste dalla Legge Finanziaria per il 2014 - di assimilazione dell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito ad un parente di primo grado in linea retta all'abitazione principale. La scelta è fatta con riferimento all'ipotesi che prevede l'assimilazione seguendo il criterio della rendita catastale. Dalle simulazioni effettuate sulla perdita di gettito derivante dall'assimilazione in questione, la riduzione risulta modesta in quanto sugli immobili che godono dell'assimilazione deve essere applicata la TASI sui primi € 500,00 di rendita catastale e l'IMU sulla restante parte.

In riferimento alla possibile introduzione di riduzioni nei tributi locali a seguito di adozione da parte dei contribuenti di cani attualmente affidati al canile comunale, la Commissione esprime dubbi e concorda di rimandare la discussione su tale punto in una seduta successiva.

Il Consigliere Pochesci chiede le tempistiche di presentazione degli altri atti e documenti che compongono la sessione di bilancio. Il Consigliere Galati riferisce che le tempistiche saranno illustrate nella prossima riunione dei Capigruppo.

LA COMMISSIONE

dopo ampia discussione


APPROVA

all'unanimità, gli allegati documenti contenenti la modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU); il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

La seduta termina alle ore 10:30.

Approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Augusto Cappellini



Agostino Cappellini


Giuseppe Galati



Fabio Pochesci



Roberto Rosini



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: "Approvazione del Regolamento in materia di I.U.C. componente Tasi, Tari e IMU".

Il sottoscritto Rag. Fausto Gasperini, Revisore Unico del Comune di Colonna,

visti

- la proposta di deliberazioni di Consiglio Comunale aventi ad oggetto:
 - Approvazione del regolamento in materia di I.U.C. - compente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
 - Approvazione del regolamento in materia di I.U.C. - compente Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - Adeguamento del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) a seguito dell'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC).
- il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, Dott. Andrea Storani;
- Legge 147/2013;
- l'art. 239, comma 1, lettera b e c, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;


considerato che

- le proposte di deliberazioni che stabiliscono l'approvazione regolamenti I.U.C. sono conformi a quanto riportato nella legge di finanziaria 2014 (Legge 147/2013) e alle altre previsioni normative in materia;

esprime parere favorevole

alle proposte di deliberazioni di Consiglio Comunale riportate in oggetto.

Colonna, 31 luglio '14



Il Revisore Unico
Rag. Fausto Gasperini

Comune di Colonna

Provincia di Roma



IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(art. 1, comma 682, L. 27 dicembre 2013, n. 147)

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/08/2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Soggetto attivo	3
Art. 3 - Soggetti passivi	3
Art. 4 - Immobili soggetti al tributo.....	3
Art. 5 - Base imponibile.....	4
Art. 6 - Servizi indivisibili.....	4
Art. 7 - Aliquote	5
Art. 8 - Detrazioni	5
Art. 9 - Esenzioni.....	5
Art. 10 - Dichiarazione	6
Art. 11 - Versamenti.....	6
Art. 12 - Rimborsi.....	6
Art. 13 - Funzionario responsabile	7
Art. 14 - Verifiche e accertamenti.....	7
Art. 15 - Sanzioni e interessi	8
Art. 16 - Accertamento con adesione.....	8
Art. 17 - Riscossione coattiva.....	8
Art. 18 - Rinvio	8
Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento	8

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Presupposto del tributo comunale sui servizi indivisibili, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 1. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 - Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto al tributo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque al tributo, purché sia dichiarato come ultimato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16.

Art. 5 - Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal Regolamento comunale che disciplina l'IMU.

2. Trovano applicazione le riduzioni del 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 a favore dei fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.

3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal Comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 6 - Servizi indivisibili

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- Servizio di polizia locale;
- Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- Servizio di illuminazione pubblica;
- Servizi di protezione civile;
- Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 7 - Aliquote

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla Deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 8 - Detrazioni

La Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 7, può prevedere specifiche detrazioni d'imposta.

Art. 9 - Esenzioni

1. Ai fini della TASI si applicano le esenzioni previste dalla normativa statale. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, ovvero
 - immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810;
 - fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatte salve l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 10 - Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della Dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della Dichiarazione TARI di cui al relativo regolamento.
2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la Dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della Dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida Dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la Dichiarazione TASI nel termine indicato dal presente comma.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art. 11 - Versamenti

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 3 dell'articolo 3:
 - a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;
 - b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.
4. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
6. La Giunta Comunale può stabilire, con propria Deliberazione, differimenti termini per i versamenti in situazioni particolari.
7. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi di euro, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 12 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 13 – Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14 – Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati e sottoscritti entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando un preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

del proprio personale dipendente;

di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, da altri enti pubblici e da enti di gestione di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a mettere a disposizione dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, informazioni e dati relativi a:

- concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- comunicazioni di fine lavori ricevute;

- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del

tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento dovrà avvenire nei tempi e con le modalità indicate nell'avviso di accertamento stesso.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi in quanto non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 15 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 14, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 16 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali e sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 17 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento, integrale o parziale, dell'avviso di cui al precedente art. 14 entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 18 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16;
- il Regolamento generale delle entrate comunali;
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li 25/07/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR. ANDREA STORANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 25/07/2014



IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

DR. ANDREA STORANI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
AUGUSTO CAPPELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SSA DANIELA GLONFONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 08/08/2014, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). **AP N. 679**



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SSA DANIELA GLONFONI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 05/08/2014.



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SSA DANIELA GLONFONI